

## CIRCOLARE MIT PROT. N. 98291 DEL 26 MAGGIO 2020

### Tabella riepilogativa

delle proroghe previste nell'ambito delle abilitazioni alla guida in virtù delle disposizioni di cui agli artt. [103](#) e [104](#) del decreto-legge 18/2020, cd. "Cura Italia", convertito con modifiche dalla legge 27/2020.

<b><i>Patenti di guida</i></b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• <b>patenti in scadenza dal 31 gennaio 2020</b>: proroga validità fino al <b>31 agosto 2020</b> (art. 104 comma 1);</li><li>• <b>il termine previsto dall'<a href="#">art. 122, comma 1 del CdS</a> decorrente dalla data di presentazione della domanda per il conseguimento della patente di guida</b>, qualora in scadenza nel periodo ricompreso tra il 31 gennaio e il 28 ottobre 2020 (<a href="#">d.d. 148 del 22 maggio 2020</a>), è <b>prorogato al 29 ottobre 2020</b>.</li></ul>
<b><i>Carte di qualificazioni del conducente (CQC) in scadenza tra il 31 gennaio e il 31 luglio 2020</i></b>	conservano la loro validità per i novanta giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza (ex art. 103 comma 2)
<b><i>Certificati di abilitazione professionale in scadenza tra il 31 gennaio e il 31 luglio 2020</i></b>	conservano la loro validità per i novanta giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza (ex art. 103 comma 2)
<b><i>Permessi provvisori di guida per i titolari di patente di guida che devono sottoporsi ad accertamento sanitario presso le commissioni mediche locali</i></b>	I permessi provvisori di guida, rilasciati ai sensi dell'art. 59 della legge 120/2010, ai titolari di patente di guida che devono sottoporsi ad accertamento sanitario presso le commissioni mediche locali, <b>in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e il 31 luglio 2020, conservano la loro validità per i novanta giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza</b> (art. 103 comma 2).
<b><i>Attestati rilasciati ai conducenti over 65 anni per guida autotreni e autoarticolati con massa complessiva a pieno carico superiore a 20 tonnellate in scadenza tra il 31 gennaio e il 31 luglio 2020</i></b>	conservano la loro validità per i novanta giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza (ex art. 103 comma 2)

<p><b>Attestati rilasciati ai conducenti over 60 anni per guida autobus, autocarri, autotreni autoarticolati, autosnodati adibiti al trasporto di persone con massa complessiva a pieno carico superiore a 20 tonnellate in scadenza tra il 31 gennaio e il 31 luglio 2020</b></p>	<p>conservano la loro validità per i novanta giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza (ex art. 103 comma 2)</p>
<p><b>Certificati medici per il conseguimento della patente di guida in scadenza tra il 31 gennaio e il 31 luglio 2020</b></p>	<p>conservano la loro validità per i novanta giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza (ex art. 103 comma 2)</p>
<p><b>Attestati rilasciati al termine dei corsi di qualificazione iniziale in scadenza tra il 31 gennaio e il 31 luglio 2020</b></p>	<p>conservano la loro validità per i novanta giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza (ex art. 103 comma 2)</p>
<p><b>Termini per sottoporsi agli esami di revisione della patente di guida o della qualificazione CQC nel periodo intercorrente tra il 23 febbraio 2020 e il 15 maggio 2020</b></p>	<p>sospesi (art.103 comma 1 in combinato con <a href="#">l'art.37 del D.L. 23/2020</a>)</p>
<p><b>Autorizzazioni per esercitarsi alla guida (fogli rosa) in scadenza tra il 31 gennaio e il 31 luglio 2020</b></p>	<p>conservano la loro validità per i novanta giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza (ex art. 103 comma 2)</p>
<p><b>Computo dei termini di due anni dalla scadenza della carta di qualificazione del conducente, da cui discende l'obbligo di effettuare l'esame di ripristino</b></p>	<p>non si tiene conto del periodo compreso tra il 23 febbraio 2020 e il 15 maggio 2020 (art.103 comma 1 in combinato con <a href="#">l'art.37 del D.L. 23/2020</a>)</p>
<p><b>Computo dei termini di due mesi per richiedere il riporto dell'esame di teoria su una nuova autorizzazione ad esercitarsi alla guida</b></p>	<p>non si tiene conto del periodo compreso tra il 23 febbraio 2020 e il 15 maggio 2020 (art.103 comma 1 in combinato con <a href="#">l'art.37 del D.L. 23/2020</a>)</p>